Sentenza

n. 107/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio al n. **63078** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 9 gennaio 2024 e proposto dal Sig. **-**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Guerra (C.F. GRRPLA41H16Z315S, indirizzo PEC paolo.guerra@pec.avvocatoguerra.it) del Foro di Roma e Maurizio Maria Guerra (C.F. GRRMZM72D28H501Y, indirizzo PEC mauriziom.guerra@pec.avvocatoguerra.it) del Foro di Macerata, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Guerra in Tolentino (MC), Galleria Europa n. 14 e all'indirizzo PEC mauriziom.guerra@pec.avvocatoguerra.it, come da procura in atti;

contro

- **Ministero della Difesa,** rappresentato e difeso dal Direttore della Divisione I, Dott.ssa Nicoletta Gliubich, per delega del Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, elettivamente domiciliato in Roma, Viale dell'Esercito 178-186, PEC

previmil@postacert.difesa.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 19 giugno 2026 - celebrata con l'assistenza del Segretario Dott. Daniele Iliceto – l'Avv. Catia Pratini, per delega degli Avv.ti Paolo Guerra e Maurizio Maria Guerra, per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero della Difesa.

PREMESSO IN FATTO

I. Con ricorso in epigrafe il Sig. - adiva questo Giudice delle pensioni chiedendo di accertare il proprio diritto a trattamento pensionistico privilegiato di quinta categoria della Tabella A, con decorrenza dal mese successivo alla prima domanda d'aggravamento del 27 febbraio 2004 e di quarta categoria della Tabella A a decorrere dal mese successivo alla seconda domanda d'aggravamento del 31 marzo 2021, con ogni conseguente statuizione a suo favore in ordine alle differenze dei ratei pensionistici e agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

II. In data 30 maggio 2024 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, insistendo per il rigetto del ricorso, in quanto l'infermità sofferta dal ricorrente era da ritenersi ascrivibile alla settima categoria della Tabella A, senza alcun aggravamento.

In via subordinata, il Ministero della Difesa eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, considerando quale *dies a quo* la data di notifica del ricorso introduttivo del

presente giudizio.

In via gradata, l'Amministrazione resistente chiedeva il riconoscimento del diritto a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, in applicazione dell'art. 191, comma 3, del D.P.R. n. 1092/73.

Inoltre, il Ministero della Difesa insisteva per la vittoria delle spese di lite, quantificate in complessivi 500,00 euro.

III. All'udienza dell'11 giugno 2024 questo Giudice, in diversa composizione monocratica, disponeva adempimenti istruttori indicati nella successiva ordinanza n. 26/2024.

L'ordinanza n. 26/2024 incaricava l'Ufficio Medico Legale (U.M.L.) presso il Ministero della Salute a redigere un motivato parere concernente i seguenti quesiti: "1) *se, alla data della prima domanda di aggravamento (27.02.2004) o al più alla data della visita della Commissione Medica Ospedaliera di Perugia (12.01.2005), l'infermità sofferta dal ricorrente era o meno ascrivibile alla categoria 5^ della tabella A di cui al d.P.R. n. 834/1981; 2) se, alla data della ulteriore domanda di aggravamento (31.03.2021) o al più alla data della visita della Commissione Medica di Verifica di Firenze (13.01.2022), l'infermità lamentata dal ricorrente era o meno ascrivibile alla categoria 4^ della tabella A di cui al d.P.R. n. 834/1981*".

IV. A seguito della riassegnazione del giudizio in epigrafe a questo Giudice per impedimento del magistrato assegnatario, trasferito ad altra sede, visti i termini assegnati con ordinanza n. 26/2024

per l'espletamento degli incombenti relativi alla CTU, con decreto del 15 luglio 2024 veniva fissata l'udienza del 21 maggio 2025.

V. In data 9 ottobre 2024 l'U.M.L. rappresentava di poter redigere il parere medico-legale richiesto presumibilmente entro il terzo trimestre 2025, in considerazione del notevole esubero dei giudizi in carico, dovuto prima all'impossibilità di effettuare Collegi a causa dell'emergenza da pandemia COVID-19 e poi alla circostanza che "*proprio in correlazione alla campagna nazionale di vaccinazione anti-COVID19 si è registrato un incremento di richieste amministrative e giudiziarie di indennizzo e risarcimento per danno da vaccino obbligatorio, in capo esclusivamente alle competenze dell'UML, che rappresenta un ulteriore incremento lavorativo dell'ufficio, oltre alle attività di CTP per il Ministero della Salute, stante la necessità di difesa in giudizio per evitare l'eventuale soccombenza dell'Amministrazione*".

VI. In data 12 maggio 2025 la difesa del ricorrente formulava l'istanza di rinvio dell'udienza del 21 maggio 2025, tenendo conto del termine richiesto dall'ufficiato organo consultivo.

VII. Con decreto del 13 maggio 2025 questo Giudice rinviava la trattazione del giudizio dell'udienza del 21 maggio 2025 all'udienza del 3 dicembre 2025.

VIII. In data 14 novembre 2025 l'U.M.L. depositava la convocazione del Sig. - per la visita diretta con partecipazione di specialista in ortopedia per il giorno 1 dicembre 2025.

IX. In data 20 novembre 2025 la difesa del ricorrente formulava

l'istanza di rinvio dell'udienza del 3 dicembre 2025.

X. In data 25 novembre 2025 l'U.M.L. depositava la nuova convocazione del Sig. - per la visita diretta per il giorno 9 dicembre 2025.

XI. All'udienza del 3 dicembre 2025, presente l'Avv. Leonardo Bava, per delega degli Avv.ti Paolo Guerra e Maurizio Maria Guerra, per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero della Difesa, questo Giudice, preso atto della richiesta del ricorrente, della data di convocazione del Sig. - presso l'UML e degli ulteriori termini assegnati con l'ordinanza n. 26/2024, all'esito della discussione, con l'ordinanza a verbale rinviava la trattazione all'udienza del 3 aprile 2026, autorizzando entrambe le parti a depositare memorie entro il 24 marzo 2026.

XII. In data 31 marzo 2026 la difesa del ricorrente formulava l'istanza di rinvio dell'udienza del 3 aprile 2026 e di sollecito all'U.M.L. per il deposito del parere definitivo, rappresentando che il parere medico legale preliminare risultava trasmesso in data 15 gennaio 2026.

XIII. All'udienza del 3 aprile 2026, presente l'Avv. Leonardo Bava, per delega degli Avv.ti Paolo Guerra e Maurizio Maria Guerra, per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero della Difesa, questo Giudice, all'esito della discussione, preso atto della notizia dell'elaborazione da parte dell'UML del Ministero della Salute di un parere medico legale datato 15 gennaio 2026 e non presente agli atti del fascicolo, con l'ordinanza a verbale

disponeva il deposito, a cura della parte più diligente, di tale parere nel fascicolo telematico del presente giudizio, unitamente alle osservazioni eventualmente formulate dalle parti nel termine di 30 giorni assegnato con l'ordinanza n. 26/2024, rinviando la trattazione all'udienza del 19 giugno 2026, con l'avviso che in assenza di rilievi tempestivamente proposti tale parere preliminare sarà considerato quale definitivo, ed autorizzando entrambe le parti a depositare memorie entro l'8 giugno 2026.

XIV. In data 7 aprile 2026 l'U.M.L. depositava la versione definitiva del parere medico-legale, unitamente alle osservazioni della difesa del ricorrente sulla bozza preliminare del predetto parere (tempestivamente trasmesse in data 28 gennaio 2026).

XV. In data 5 giugno 2026 il ricorrente depositava la memoria autorizzata, con osservazioni critiche sul parere medico-legale reso dall'U.M.L. presso il Ministero della Salute, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in atti e, in subordine, per l'espletamento di una CTU *ex* art. 166 c.g.c.

XVI. Il Ministero della Difesa non depositava la memoria autorizzata in vista dell'odierna udienza.

XVII. All'udienza del 19 giugno 2026, nessuno presente per il Ministero della Difesa, l'Avv. Catia Pratini, per delega degli Avv.ti Paolo Guerra e Maurizio Maria Guerra, per il ricorrente si richiamava alla memoria depositata, insistendo per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per l'ammissione di una CTU.

La causa veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via istruttoria, questo Giudice ritiene superfluo l'espletamento di una CTU *ex* art. 166 c.g.c., in quanto il parere delegato all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute è stato reso con le garanzie di contraddittorio rappresentate dalla possibilità della partecipazione dei consulenti tecnici delle parti alla visita diretta del Sig. - (svolta da parte del Collegio medico integrato con la partecipazione di un esperto specialista in ortopedia) e dal puntuale riscontro nella versione finale del parere rispetto alle osservazioni della difesa del ricorrente rispetto alla versione preliminare del parere medesimo.

Inoltre, il predetto parere fornisce una risposta chiara ed esaustiva ai quesiti di natura medico-legale necessari per la decisione del presente giudizio.

2. Nel merito, il presente giudizio verte sull'ascrivibilità tabellare dell'infermità "*esiti algofunzionali di frattura di omero sinistro chirurgicamente trattata con anomalie neurogene di tipo cronico da sofferenza del nervo radiale con marcata ipotonotropia della massa muscolare di braccio ed avambraccio*", per la quale il Ministero della Difesa ha concesso al Sig. - in sede di valutazione di istanza di aggravamento del 27 febbraio 2004, la pensione privilegiata ordinaria settima categoria tabella A di cui al D.P.R. 834/1981.

Ad avviso del ricorrente, tale patologia sarebbe da ascrivere alla

quinta categoria della succitata tabella A alla data del 27 febbraio 2004 (data della prima istanza di aggravamento) e della quarta categoria alla data del 9 aprile 2021 (data della seconda istanza di aggravamento).

Il ricorso non è fondato, per tutti i motivi esposti nel parere medico-legale reso dall'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in data 7 aprile 2026 in esecuzione dell'ordinanza n. 26/2024 di questa Sezione.

3. Le valutazioni dell'U.M.L. appaiono in questa sede condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da esauriente e congrua motivazione.

In particolare, esaminata la documentazione in atti ed eseguita la visita diretta del Sig. - l'incaricato Collegio medico ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono.

In data 10 dicembre 1988, a seguito di un incidente stradale *in itinere*, il Sig. - subiva la frattura dell'omero sinistro con lesione delle fibre del nervo radiale, venendo prima sottoposto ad intervento chirurgico di posizionamento di placca metallica, e successiva sua rimozione con, anche, riduzione della cicatrice cheloide formatasi, presumibilmente nell'anno 1990.

A seguito di istanza di pensione privilegiata ordinaria avanzata in data 12 ottobre 1989, visto il verbale della Commissione medica ospedaliera di Perugia n° 801bis del 13 marzo 1992 (non in atti) ed il decreto del Ministero della difesa n° 19 del 2 febbraio 1993, veniva attribuita al Sig. - la pensione privilegiata ordinaria

con ascrizione alla ottava categoria della tabella A a vita.

In data 27 febbraio 2004 il Sig. - avanzava un'istanza di aggravamento la cui richiesta si concludeva con l'emissione del verbale della Commissione medica ospedaliera di Perugia modello BL/B n° 10 del 12 gennaio 2005 dove, a fronte del riscontro della patologia "*esiti funzionali di frattura omero sinistro chirurgicamente trattato con anomalie neurogene periferiche di tipo cronico da sofferenza del nervo radiale sinistro con ipotonotrofia delle masse muscolari di braccio ed avambraccio*" ritenuta equamente ascrivibile alla settima categoria della tabella A, aggravamento recepito dal Decreto del Ministero della Difesa n° 470/E del 31 marzo 2006.

Infine, con istanza del 31 marzo 2021 il ricorrente avanzava ulteriore richiesta di aggravamento ma, visto il verbale della Commissione medica ospedaliera di Perugia modello BL/B n° 16660 del 13 gennaio 2022 che escludeva qualsivoglia aggravamento, il Ministero della difesa con decreto n° 467 del 7 marzo 2022 rigettava l'istanza ritenendo la patologia non aggravata rispetto a quanto rilevato nell'anno 2004.

4. Per chiarire meglio i termini della questione, il parere dell'U.M.L.

specificava il percorso ed i principali compiti il nervo radiale. Premesso che "*il nervo radiale è un nervo del corpo umano che innerva la parte posteriore del braccio, trattandosi della ultima propaggine del plesso brachiale*", il Collegio rappresentava che "*Si*

tratta di un nervo misto, cioè sia sensitivo che motorio, che innerva i tre capi del muscolo tricipite così come i muscoli del compartimento osteofasciale dell'avambraccio, le articolazioni e la cute sovrastante. Le lesioni del nervo radiale variano a seconda della localizzazione anatomica del danno e, nel caso della frattura dell'omero avvenuta come l'evento in discussione, si potranno eventualmente avere deficit a livello di supinazione ed estensione della mano e delle dita, perdita di sensibilità dell'avambraccio posteriore, della metà radiale del dorso della mano e regione dorsale delle prime tre dita escluso il letto ungueale".

Nel rispondere al primo quesito dell'ordinanza n. 26/2024 – relativo alla possibilità o meno di ascrivere l'infermità del ricorrente alla quinta categoria della Tabella A "*alla data della prima domanda di aggravamento (27.02.2004) o al più alla data della visita della Commissione Medica Ospedaliera di Perugia (12.01.2005)*" – l'organo peritale conferma la equa ascrizione del complesso patologico all'ottava categoria della Tabella A, in quanto la condizione descritta in occasione della visita del 2005 (la cicatrice post-chirurgica di circa 20 cm, la limitazione dei movimenti di flesso-estensione e prono-supinazione con ipersensibilità cutanea) appare del tutto sovrapponibile a quella riscontrata nel 1992 , con diagnosi "*esiti di frattura omero sinistro con deficit neurologico persistente nel territorio del nervo radiale*" posta a fondamento dal decreto di attribuzione di pensione privilegiata ordinaria emesso dal Ministero della Difesa n° 19 del

2 febbraio 1993.

L'organo peritale conclude che "*non trova riscontro la corrispondenza con la richiesta quinta categoria la quale, ad esempio, vede tra le patologie in essa ricomprese situazioni quali "*anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi*" oppure "*perdita totale di ambo i pollici*" ben più gravi ed invalidanti*".

Con riferimento al secondo quesito dell'ordinanza n. 26/2024 – relativo alla possibilità o meno di ascrivere l'infermità del ricorrente alla quarta categoria della Tabella A "*alla data della ulteriore domanda di aggravamento (31.03.2021) o al più alla data della visita della Commissione Medica di Verifica di Firenze (13.01.2022)*" – l'U.M.L. conferma la persistente congruità dell'ascrizione dell'infermità sofferta dal Sig. - all'ottava categoria della Tabella A, "*dovendosi escludere alcuna corrispondenza con la quarta categoria della medesima tabella che vede, ad esempio, tra le patologie ad essa rapportabili la "*anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo*" oppure la "*perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa*" o ancora la "*lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi) che ledano notevolmente le funzioni di un arto*"".

Infatti, dal verbale del Comitato medico di verifica di Firenze del 13 gennaio 2022 emerge la descrizione della già ben nota

cicatrice al braccio sinistro che appare ben consolidata, l'assenza di dismetria tra le due braccia (come pure alla visita diretta del 9 dicembre 2025), la conservazione della flessione del gomito e la rotazione dell'avambraccio (di nuovo identica a quanto rilevato in sede di visita diretta).

Inoltre, l'organo peritale ritiene doveroso precisare "*Per completezza, ed alla luce della visita diretta eseguita in data 9 dicembre 2025 con la presenza di specialista ortopedico prof. Vito Amorese, si aggiunge che ad oggi il sig. - presenta un quadro complessivo dell'arto superiore sinistro che parrebbe addirittura migliorato rispetto ai precedenti con ottima conservazione della sensibilità cutanea, dei riflessi, della forza e delle masse muscolari, talché a maggior ragione si ritiene che alcun miglioramento tabellare sia egli dovuto alle date di riferimento del 27 febbraio 2004, 12 gennaio 2005, 31 marzo 2021 e 13 gennaio 2022*".

Da ultimo, il parere finale dell'U.M.L. ha fornito un puntuale, chiaro, convincente e condivisibile riscontro al rilievi sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto alla bozza preliminare del parere medesimo e poi sostanzialmente riproposti con la memoria autorizzata del 5 giugno 2026:

"*1) Alla visita diretta del 9 dicembre 2025 la cicatrice chirurgica al braccio sinistro appariva ben epitelizzata e senza traccia di cheloide; peraltro, la stessa cicatrice non interessa le fibre muscolari sottostanti in quanto tra queste ultime e la cute si*

interpone la fascia muscolare che protegge adeguatamente i muscoli, i quali non appaiono danneggiati dall'esito dell'intervento di riduzione della frattura di omero;

2) L'esame neurografico del 20 novembre 2025 presenta un quadro di sofferenza neurogena esteso anche al nervo mediano ed ulnare, i quali nulla hanno a che fare, a livello di distretto anatomico, con il territorio del nervo radiale. Ecco, quindi, che non si può imputare alla frattura di omero e successiva sintesi chirurgica un danno neurologico che interessa anche distretti altri rispetto a quello strettamente correlato con la frattura stessa;

3) Peraltro, alla visita diretta del 9 dicembre 2025 non sono emersi particolari deficit dei muscoli del braccio sinistro innervati dai nervi sopra citati, né tantomeno deficit di sensitività;

4) Per quanto attiene la riduzione antalgica dei movimenti della spalla sinistra, essa non può certo attribuirsi ad un eventuale danno del nervo radiale che non ha competenza sul suddetto distretto anatomico, né risulta che una frattura dell'omero trattata chirurgicamente necessiti dell'immobilizzazione della spalla omolaterale."

A tale riguardo si evidenzia che non possono rilevare ai fini della valutazione nell'ambito del presente giudizio le patologie non riconducibili alla frattura dell'omero ed alla conseguente lesione del nervo radiale.

5. Per le ragioni illustrate, questo Giudice ritiene non sussistenti i presupposti di legge per una più favorevole ascrivibilità

tabellare dell'infermità sofferta dal ricorrente e, per l'effetto, respinge il ricorso in epigrafe.

Incidentalmente si osserva che il Sig. - attualmente percepisce – con decorrenza dal 1 aprile 2004 – la pensione privilegiata ordinaria di settima categoria della Tabella A, mentre dalle valutazioni peritali dell'U.M.L. nell'ambito del presente giudizio apparirebbe più congrua, anche a tale data, l'ascrizione del complesso patologico all'ottava categoria.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in conformità alla richiesta dell'Amministrazione resistente, in misura di 500,00 euro.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dal Sig. -.

Condanna il Sig. - al pagamento a favore Del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva delle spese legali in misura di euro 500,00.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga disposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 relativa all'omissione, in caso di diffusione, dei dati identificativi del ricorrente.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 giugno 2026.

IL GIUDICE

Dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 06/11/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

f.to digitalmente